

**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E
SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE,
CACCIA E PESCA, FORESTE**

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
PROGRAMMAZIONE 2023/2027
(INTERVENTO W001 NEL SETTORE VITIVINICOLO)
REGOLAMENTO (UE) 2021/2115, ARTICOLO 58 COMMA 1 LETTERA A)**

AVVISO PUBBLICO

**INTERVENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI
VIGNETI
CAMPAGNA 2025/2026 DELLA REGIONE LAZIO**

INDICE

DEFINIZIONI	4
Articolo 1	5
AMBITO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E AREA DI INTERVENTO.....	5
1.1 AREA DI INTERVENTO	6
Articolo 2	6
CONDIZIONI DI ACCESSO AL SOSTEGNO.....	6
2.1 CONDIZIONI RELATIVE AL SOGGETTO RICHIEDENTE.....	6
2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA	7
2.3 CONDIZIONI RELATIVE AL PROGETTO	9
2.4 DOMANDE PRESENTATE IN FORMA COLLETTIVA.....	9
Articolo 3	10
DOMANDA DI SOSTEGNO.....	10
Articolo 4	12
ATTIVITA' AMMISSIBILI.....	12
4.1 PARTICOLARI AMBITI DI INTERVENTO.....	12
<input type="checkbox"/> Viticoltura eroica	12
<input type="checkbox"/> Vigneti storici e Vigneti eroici.....	13
<input type="checkbox"/> Reimpianto per motivi fitosanitari	15
Articolo 5	15
DOTAZIONE FINANZIARIA	15
Articolo 6	16
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	16
6.1 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN.....	16
<input type="checkbox"/> 1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi);.....	17
<input type="checkbox"/> 2. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);.....	17
6.2 OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	17
Articolo 7	17
DOMANDA DI SOSTEGNO	17
7.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO/DI MODIFICA	19
7.2 OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE.....	19
Articolo 8	20
SOSTEGNO RICONOSCIBILE	20
Articolo 9	22
CONTROLLI DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ	22
9.1 Controllo tecnico-amministrativo di ammissibilità al sostegno	22
9.2 Controllo in loco (ex-ante)	23
Articolo 10	24
RICONOSCIMENTO DEL SOSTEGNO.....	24

10.1 Elenco regionale di ammissibilità e graduatoria delle domande di sostegno - esiti di ammissibilità e finanziabilità	26
Articolo 11	27
DOMANDE DI VARIANTE.....	27
11.1 MODIFICHE MINORI.....	28
Articolo 12.....	29
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO	29
12.1 DOMANDE DI SOSTEGNO CON PAGAMENTO ANTICIPO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA E ATTESTAZIONE INIZIO LAVORI.....	29
Articolo 13	31
DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO E RICHIESTA DI COLLAUDO.....	31
13.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO	31
Articolo 14	32
COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	32
Articolo 15	33
VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE	33
15.1 VINCOLI AMMINISTRATIVI NELLA FATTURAZIONE RELATIVE ALLE SPESE	34
Articolo 16	34
RINUNCIA ALL'AIUTO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE.....	34
Articolo 17	35
IMPEGNI E OBBLIGHI	35
Articolo 18	35
PENALITÀ E SANZIONI	35
Articolo 19	36
DEMARCAZIONE.....	36
Articolo 20	37
CONDIZIONALITÀ	37
Articolo 21	37
CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA.....	37
Articolo 22	38
DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO	38
Articolo 23	39
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).....	39

DEFINIZIONI

- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto (beneficiario);
- **OP AGEA:** l'Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 -00185 ROMA;
- **Particella Viticola:** rappresenta spazialmente il vigneto ed è caratterizzata da una precisa superficie vitata calcolata con strumenti geo-spaziali;
- **Unità Vitata:** Porzione di parcella vitata omogenea per caratteristiche tecniche ed agronomiche (sesto di impianto, forma di allevamento, data di impianto, varietà) e per idoneità produttiva;
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **S.I.G.C.:** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013 e ss.mm.ii. gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **GIS:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del DM 93849 del 28 febbraio 2022 e s.m.i.;
- **Disposizione regionale di attuazione (DRA)** Provvedimento regionale che disciplina l'applicazione dell'intervento settoriale di ristrutturazione e riconversione vigneti.
- **Giorni:** in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva o di domenica, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
- **Operazione:** azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr. articolo 1 comma 3 del regolamento delegato).
- **Attività:** elenco interventi previsti nelle Disposizioni regionali di attuazione (DRA) come ammissibili tra le seguenti: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari – cfr. regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv);
- **Azioni:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.);
- **Vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell'art. 5;
- **Vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell'art. 5;

- **Viticultura eroica:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;
- **Varianti:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione;
- **Modifiche minori:** tutte le modifiche per le quali non è prevista una autorizzazione preventiva della Regione;
- **Reimpianto per motivi fitosanitari:** il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;
- **Presentazione domanda:** rilascio informatico, di qualsiasi tipo di domanda\comunicazione, attraverso gli applicativi messi a disposizione dal portale SIAN e conseguente rilascio di ricevuta protocollata;
- **Trasmissione documentazione:** Inserimento mediante upload nell'applicativo settoriale AGEA su SIAN di tutti gli allegati previsti dalle domande; la documentazione dovrà essere comunque inviata alla Regione territorialmente competente.
- **TSCU:** tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificato dal CREA, consultabili al link:
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E AREA DI INTERVENTO

A norma dell'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, degli articoli 16, 40, 41 e 42 e Allegato II parte II del regolamento delegato (UE) 2022/126 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste (in seguito MASAF) del 2 dicembre 2024 n. 635206 (DM n. 635206/2024), con le presenti disposizioni vengono stabiliti i criteri per l'applicazione regionale dell'intervento del settore vitivinicolo della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserito nel Piano Strategico Nazionale (PSP) della Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023/2027 (*W001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti*).

L'intervento è teso a favorire lo sviluppo di un rinnovamento degli impianti a vite da vino e l'introduzione di nuove tecniche di gestione potenzialmente in grado di coniugare crescita e performance economica, con gli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale.

L'intervento si articola in azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, ed è finalizzato e ad aumentare la competitività e la sostenibilità in tutte le sue dimensioni (economica, ambientale e sociale) del settore vitivinicolo, tramite:

- il rafforzamento dell'identità della produzione vitivinicola italiana e dei territori nei quali essa è svolta (dimensione sociale);
- l'adeguamento dell'offerta nazionale alle sempre più diversificate richieste del mercato (dimensione economica);
- la maggiore diffusione di tecniche di gestione dei vigneti più razionali e ispirate ai principi della viticoltura sostenibile anche nell'ottica di assicurare, in via prioritaria, il mantenimento della viticoltura nelle aree con particolari sensibilità ambientali (inclusa la viticoltura eroica) e con un elevato valore paesaggistico (dimensione ambientale).

La sintesi dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti attuato nella Regione Lazio è riportata nella scheda riassuntiva redatta in conformità a quanto previsto all'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale MASAF n. 635206/2024.

1.1 AREA DI INTERVENTO

L'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2025/2026 si applica sull'intero territorio della Regione Lazio per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (DO) e indicazione geografica (IG) nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale in materia di potenziale viticolo, e relative disposizioni attuative, alle condizioni previste dal presente documento.

Al riguardo di quanto sopra sono definiti:

- vini DO: vino a Denominazione di Origine Protetta, sia a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) sia a Denominazione di Origine Controllata (DOC) entrambe menzioni tradizionali per l'Italia.

- vini a IG: vino con Indicazione Geografica Protetta, anche per indicare vini a Indicazione geografica Tipica (IGT), menzione tradizionale per l'Italia.

Per quanto non oggetto di indicazione nelle Disposizioni regionali di attuazione del presente Avviso pubblico si fa integrale rimando e rimane di applicazione quanto stabilito dall'Organismo Pagatore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA OP) con le sue Istruzioni operative N. 6.2025 del 17 gennaio 2025, anche disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it).

Articolo 2 CONDIZIONI DI ACCESSO AL SOSTEGNO

2.1 CONDIZIONI RELATIVE AL SOGGETTO RICHIEDENTE

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto ministeriale MASAF n. 635206/2024 sono beneficiari del sostegno:

- le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino;
- le persone fisiche e giuridiche che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato da regolamento (UE) 2021/2117; le eventuali autorizzazioni all'impianto da utilizzare devono essere definite prima della finanziabilità;
- le persone fisiche e giuridiche che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari.

Rientrano tra i beneficiari di cui sopra i seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli singoli e associati
- b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento (UE) n.1308/2013 e ss. mm. e ii.;
- c) le cooperative agricole;
- d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

che al momento della presentazione della domanda di sostegno¹ sono conduttori di vigneti impiantati con varietà di uve da vino classificate per la coltivazione nella Regione Lazio o detenere autorizzazioni al reimpianto di vigneti.

Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n.

¹ Le domande di sostegno, di variante e di pagamento di saldo si presentano ad Organismo Pagatore AGEA tramite le funzionalità del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

1308/2013 - come modificato da regolamento (UE) 2021/2117 punti 9,10,11,12 - e delle autorizzazioni per conversione di diritti di reimpianto trasferiti da altra azienda, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016, punto 9.

Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non detengano ancora autorizzazioni al reimpianto di vigneti, purché si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- aver presentato la richiesta di autorizzazione al reimpianto (per conversione presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2022 in caso di conversione di ex diritto e/o per estirpazione di superficie vitata, anche successiva al reimpianto anticipato);
- aver presentato la comunicazione di avvenuta estirpazione di superficie vitata, con l'indicazione della superficie oggetto di intervento e di avvenuta richiesta di autorizzazione dettagliata nel modello di domanda di sostegno;
- si impegnino ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione sul Fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- siano destinatari di provvedimento di estirpazione obbligatoria da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari.

Le autorizzazioni all'impianto da utilizzarsi devono essere comunque definite prima della finanziabilità.

2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA

L'impresa, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve:

1. essere titolare di Partita IVA;
2. essere iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio con codici ATECO agricoli e posizione attiva;
3. aver costituito e aggiornato il proprio Fascicolo aziendale² e Schedario viticolo³. Ai fini dell'aiuto all'intervento, il Fascicolo aziendale deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto e la documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse. I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo del richiedente;
4. avere la disponibilità delle superfici agricole risultante da Fascicolo aziendale, sulle quali si intende realizzare l'investimento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione all'intervento.

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, da:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- contratto di affitto scritto e registrato;

² I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali individua nel "Piano Culturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma. In sede di domanda gli usi del suolo saranno recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

³ Strumento previsto all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 s.m.i., articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2022 n. 93849

- atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione (nel caso di cooperative qualora le stesse non potessero far valere uno dei titoli sopra riportati);
- comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dall'Avviso.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari.

Nel caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà allegare l'autorizzazione del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, della conoscenza degli impegni e vincoli derivanti dall'adesione all'intervento.

5. Il conduttore che non è proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di sostegno, deve allegare alla domanda il consenso all'intervento settoriale sottoscritto dal proprietario della superficie.
6. Nei casi previsti, essere in possesso di consenso dei soci o del Consiglio di amministrazione all'adesione all'intervento e all'assunzione degli impegni previsti;
7. Deve aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e produzione mosto e vino relativa alla campagna vitivinicola 2024/2025 per tutte le superfici vitate aziendali. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva in tale campagna è stata pari a zero e anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2019 n. 7701 concernente "*Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/2073 e di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola*" modificato da decreto MASAF 31 ottobre 2022 n. 555831;
8. Deve essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale vitivinicolo.

Pena l'inammissibilità, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i soggetti di cui sopra devono:

- non essere produttori che coltivano impianti illegali e/o superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii., come stabilito all'articolo 40 comma 5 del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- non essere rappresentate da soggetti ritenuti inaffidabili⁴;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o con presentazione di domanda di concordato o che a carico della stessa risulti pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata. Tale condizione deve permanere fino al termine dei lavori e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo, pena la decadenza della domanda, revoca dell'aiuto concesso e recupero dell'eventuale anticipo percepito con applicazione della maggiorazione del 10%;
- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione disposte all'articolo 12 del decreto ministeriale n. 635206/2024 e all'articolo 69 comma 3 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

4. Sono ritenuti inaffidabili i richiedenti nei confronti dei quali, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della Ristrutturazione riconversione dei vigneti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli importi da parte del beneficiario. In tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

2.3 CONDIZIONI RELATIVE AL PROGETTO

Il progetto, al momento della presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno, deve prevedere:

- a) azioni di riconversione e ristrutturazione finalizzate alla realizzazione di vigneti destinati alla produzione di vini a DO e a IG, in relazione all'obiettivo di privilegiare ed incrementare impianti destinati a produrre vini che hanno un legame con il territorio;
- b) una descrizione dettagliata delle singole attività proposte, l'eventuale utilizzo di materiale di sostegno non nuovo ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse (termine presentazione domanda di pagamento saldo);
- c) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la relativa superficie interessata.

La condizione di ammissibilità contrassegnata dalla lettera c) costituisce il cronoprogramma delle attività, che è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie regionali e deve essere esplicitato nella domanda, pena l'inammissibilità della stessa.

Il cronoprogramma è vincolante sul piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Sulla base del cronoprogramma previsto nella domanda di sostegno, il progetto di riconversione e ristrutturazione deve rispettare le seguenti modalità tecniche:

- prevedere un periodo di realizzazione che non può superare i 2 (due) anni (NB. ultima scadenza utile per la fine lavori e presentazione domanda di saldo e collaudo delle opere è il 20 giugno 2027) dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto collegata alla domanda di sostegno. Pertanto, le tempistiche e il cronoprogramma delle attività devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto collegate alla domanda di sostegno.
- il richiedente è tenuto a presentare la domanda di pagamento del saldo secondo lo scadenziario previsto nella domanda iniziale. Eventuali variazioni a quanto ivi indicato devono essere oggetto di apposita richiesta modifica del cronoprogramma e comunque, non oltre il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di sostegno e potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte della Regione per l'esercizio finanziario coinvolto;

2.4 DOMANDE PRESENTATE IN FORMA COLLETTIVA

Le domande di sostegno possono essere presentate in forma singola o in forma collettiva.

La presentazione delle domande in forma collettiva è effettuata da parte di persone giuridiche, in qualità di "soggetto promotore", di cui al paragrafo 2, che è responsabile del contenuto della richiesta presentata.

La domanda in forma collettiva, effettuata dal "soggetto promotore", deve essere corredata, tra l'altro, delle singole domande redatte in forma singola di ciascun partecipante. La domanda collettiva deve interessare almeno 5 (cinque) soggetti partecipanti, per una superficie totale di intervento non inferiore ad ettari 3 (tre);

Per ogni soggetto partecipante la superficie minima di intervento è stabilita in 0,30 ettari, calcolata sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno.

Le domande che fanno parte di progetti collettivi devono essere opportunamente identificate e raggruppate;

In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo deve presentare una domanda di sostegno autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di

pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

Il beneficiario finale è il singolo partecipante alla domanda in forma collettiva. L'ambito territoriale della domanda in forma collettiva è limitato al territorio di ogni singola provincia e deve riferirsi a zone omogenee di produzione, quali le zone o le sottozone di produzione dei vini a Denominazione di Origine ovvero ad Indicazione Geografica.

La mancata approvazione di una o più domande dei partecipanti alla domanda in forma collettiva non pregiudica l'esito della domanda collettiva medesima, purché l'insieme degli interventi di ristrutturazione approvati interessi, comunque, una superficie non inferiore a ettari 3 (tre).

Il ruolo del "soggetto promotore" della domanda in forma collettiva termina all'atto della comunicazione dell'esito istruttorio, trasmessa a tutti i singoli partecipanti alla domanda in forma collettiva. Conseguentemente con tale comunicazione ha fine ogni rapporto dell'Amministrazione competente con il "soggetto promotore" della domanda in forma collettiva.

Articolo 3 DOMANDA DI SOSTEGNO

Nella domanda di sostegno il richiedente deve fare riferimento alle presenti Disposizioni Regionali Attuative (DRA) riportandone il numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

Nella compilazione di una domanda di sostegno va indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte, l'eventuale utilizzo di materiale di sostegno non nuovo ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse (termine presentazione domanda di pagamento saldo);
- le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente riportato nella domanda di sostegno pena l'inammissibilità della stessa;
- la specifica, se del caso, delle autorizzazioni al reimpianto da utilizzare;
- l'indicazione che consenta di distinguere ed identificare le domande afferenti all'effettuazione di una riconversione o ristrutturazione di un vigneto eroico e storico di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 9 del D.M. n. 635206 del 02/12/2024, così come individuato con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899, nonché le domande afferenti a reimpianti per ragioni fitosanitarie, cioè al fine delle riserve del plafond regionale previste in misura del 20%, per il vigneto eroico e storico, e del 15% per i reimpianti per ragioni fitosanitarie.

La domanda di sostegno deve prevedere:

- **una superficie minima di intervento per domanda di sostegno di 0,50 ettari** per tutte le attività della TABELLA n. 1 delle presenti disposizioni, ridotta a:
 - ettari 0,30 ettari, in caso di interventi di richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a 3 (tre) ettari o per il caso di progetti collettivi;
 - ettari 0,10 ettari, in caso di interventi di:
 - a. reimpianto di "vigneti eroici" iscritti nel Registro regionale;
 - b. reimpianto con domande su appezzamento singolo attinenti alla "Viticoltura eroica";
 - c. reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie.

Tali superfici minime debbono essere rispettate e riscontrate in fase di controllo di domanda di sostegno e di pagamento di saldo, pena la non ammissibilità della domanda di pagamento di saldo, revoca del contributo concesso e recupero dell'anticipo eventualmente erogato

maggiorato del 10%.

- **l'impiego di varietà di uve da vino comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Lazio** in conformità all'Accordo tra il Ministero e le Regioni del 25 luglio 2002;
- **l'impiego di materiale vivaistico prodotto nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 16** concernente Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 ed appartenere alla categoria del materiale di moltiplicazione certificato (ex artt. 3 e 22 comma 1 lettera c) e materiali di produzione Standard (ex artt. 3 e 22 comma 1 lettera d).

Le barbatelle o altro materiale vegetale utilizzato nell'impianto richiesto a contributo con il presente intervento settoriale devono essere fornite da Ditte autorizzate dal competente Servizio Fitosanitario, iscritte nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), secondo quanto riportato nella normativa fitosanitaria vigente;

l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale e/o di materiale fornito da ditte non autorizzate dal Servizio Fitosanitario, non iscritte al RUOP e l'assenza di indicazioni esaustive in fattura e/o delle etichette di tutte le barbatelle piantate, costituisce motivo di inammissibilità dell'intervento interessato;

al fine di quanto sopra farà fede quanto riportato nelle etichette apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle collegate alla fattura di acquisto del materiale, documentazione che deve essere conservata in azienda per almeno due anni ed esibita, a richiesta, durante il controllo in loco, nonché altra documentazione ufficiale fornita dal beneficiario;

non è ammesso il reimpiego di materiale vegetale aziendale autoprodotta, fatta salva l'autorizzazione alla produzione in conto lavorazione di cui all'art 26 del D.lgs 16/2021;

- **la realizzazione di vigneti che utilizzano le seguenti forme di allevamento** a SPALLIERA (es. Guyot, Cordone speronato, o sistemi di potatura simili), CORTINA, G.D.C., tali da permettere un agevole uso delle macchine operatrici. Forme ritenute le più adatte ad una produzione di qualità per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli laziali;

Eccezione a quanto sopra è fatta per le forme di allevamento impiegate per interventi su "vigneti storici", di cui al seguente paragrafo delle presenti disposizioni, che debbono essere reimpiantati prevedendo la forma di allevamento tradizionale che ne ha consentito il riconoscimento ed iscrizione nel Registro regionale;

- **i vigneti oggetto di aiuto alla ristrutturazione e riconversione devono avere:**
 - composizione ampelografica, definita su base aziendale, idonea alla produzione dei vini a DO e/o a IG del Lazio;
 - densità minima di impianto pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte comunque salve le norme specifiche previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini a DO e a IG del Lazio indicati in domanda;
 - tipologia impiantistica idonea alla meccanizzazione parziale o integrale. Fanno eccezione i "vigneti storici" che comunque debbono essere impiantati prevedendo l'utilizzo di materiale di sostegno previsto e idoneo al mantenimento del riconoscimento;
- gli impianti oggetto di intervento devono risultare idonei alla produzione di vini a DO o a IG del Lazio indicati nella domanda di sostegno approvata e dovranno essere iscritti nello Schedario viticolo regionale;
- in caso di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie,

per quanto riguarda le modalità tecniche, oltre a quanto previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento all'articolo 10 del decreto ministeriale MASAF n. 635206/2024.

Articolo 4 **ATTIVITA' AMMISSIBILI**

Sono ammissibili al sostegno le seguenti attività:

A) la **RICONVERSIONE VARIETALE**

che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

B) la **RISTRUTTURAZIONE**,

che consiste:

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

Le attività di cui ai punti precedenti si realizzano attraverso il reimpianto di una superficie vitata:

- mediante l'utilizzo di una autorizzazione al reimpianto in possesso del beneficiario in corso di validità;
- estirpando un vigneto presente sul Fascicolo aziendale con successiva acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione sul Fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- mediante conversione di un diritto di reimpianto iscritto nel Registro nazionale a condizione che la richiesta di conversione sia avvenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e il diritto non provenga da trasferimento da altra azienda.

Attività che non risultino rispettare tali condizioni saranno dichiarate inammissibili.

Gli interventi che variano il potenziale viticolo aziendale devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni riguardanti il controllo del potenziale viticolo comunitario, nazionale e regionale vigente.

4.1 PARTICOLARI AMBITI DI INTERVENTO

▪ Viticoltura eroica

In caso di “**viticoltura eroica**” le superfici oggetto di intervento devono rispondere alle caratteristiche stabilite all'articolo 2, comma 1 e articolo 3 lettera a), comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899.

Ai sensi della Determinazione dirigenziale n. G00733 del 27 gennaio 2021 recante il recepimento dei criteri per l'individuazione dei vigneti eroici di cui al Decreto Ministeriale 6899 del 30 giugno 2020 e l'istituzione del Registro regionale dei “vigneti storici ed eroici”, si tratta di superfici soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situate in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché vigneti situati nelle piccole isole.

Ai sensi di tali criteri per il rispetto della connotazione di “viticoltura eroica”, fatte salve le aree già

individuare dai piani paesaggistici regionali, devono essere rispettati almeno uno dei seguenti requisiti:

- pendenza del terreno superiore a 30 per cento;
- altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione delle superfici di intervento situate su altopiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- viticoltura delle piccole isole;

In allegato alla Domanda di aiuto dovrà essere prodotta apposita relazione tecnica, a firma del beneficiario, che riporti almeno:

- il dettaglio degli interventi che intende realizzare (localizzazione, varietà, forme di allevamento, densità);
- individuazione di almeno uno dei criteri di cui all'art 3 del DM prot. 06899 del 30/06/2020 con evidenze oggettive e documentazione da allegare (cartografia, documenti catastali, ortofoto, fotografie, ecc) a supporto del possesso dei requisiti per l'iscrizione.

In caso di esito negativo alla verifica dei requisiti, la domanda sarà dichiarata inammissibile al sostegno.

In sede di presentazione della Domanda di saldo di fine lavori, con richiesta di collaudo degli interventi realizzati, quale allegato obbligatorio dovrà essere contestualmente prodotta l'apposita "Domanda di iscrizione al registro regionale dei Vigneti eroici" di cui al Modello 1 allegato alla Determinazione dirigenziale n. G00733 del 27 gennaio 2021, modello disponibile sul sito ufficiale Agricoltura della Regione Lazio.

▪ **Vigneti storici e Vigneti eroici**

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 635206/2024 è previsto un ambito separato di aiuto, con riserva del 20% delle risorse disponibili al sostegno, per interventi sui vigneti riconosciuti come "storici" e/o "eroici" ai sensi del decreto interministeriale n. 6899/2020.

In caso di "**vigneti eroici**" e "**vigneti storici**" oggetto di richiesta di sostegno, questi devono risultare:

- già iscritti nel Registro regionale o essere oggetto di richiesta di riconoscimento e di iscrizione in detto Registro presentata antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno all'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2024/2025;
- in tale seconda ipotesi l'esito della richiesta di iscrizione nel registro regionale ha effetto sull'esito della istruttoria della domanda di aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti che, in caso di esito negativo, sarà dichiarata inammissibile al sostegno.

In conformità a quanto indicato con la Determinazione dirigenziale n. G00733 del 27/01/2021 (Suppl. 1 al BUR n. 15 del 16 febbraio 2021) è definito:

- **Vigneto eroico**: di cui all'articolo 2 comma 1 e articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto interministeriale n. 6899/2020.

Si tratta di vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole.

Fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, criterio per l'individuazione dei vigneti "eroici" è il possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- pendenza del terreno superiore a 30%;
- altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;

- viticoltura delle piccole isole.
- **Vigneto storico**: di cui all'articolo 2 comma 2 e articolo 3 comma 1 lettera b) comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899.

Si tratta di vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960 la coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.

Per l'individuazione dei vigneti "storici", cioè impiantati antecedente al 1960, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione;
- presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, debitamente documentate.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del citato DM n. 6899/2020, sono altresì definiti "storici" le superfici vitate:

- a. appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;
- b. afferenti a territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti UNESCO si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
- c. ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

I vigneti ricadenti nei territori individuati da tali istituzioni assumono il carattere di "storicità" anche se reimpiantati in periodi successivi al 1960, ma solo su superfici già interessate da vigneti prima di tale data. Il riconoscimento attribuito dalle istituzioni sopracitate riguarda l'intera area, a cui viene riconosciuta una valenza storico-paesaggistica-culturale che va salvaguardata e conservata; proprio per tale valenza, non possono essere realizzati nuovi impianti su superfici dove storicamente non era presente il vigneto.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Decreto ministeriale n. 635206/2024, i beneficiari dell'aiuto per Ristrutturazione e riconversione dei "**vigneti eroici**" e/o "**vigneti storici**", si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento di "vigneto eroico" e/o "vigneto storico" per iscrizione nel Registro regionale.

In caso di "vigneti eroici" il reimpianto può avvenire sulla stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione nel Registro regionale o in altra superficie, a condizione che sia garantito il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro regionale, mediante utilizzo di tutte le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Lazio.

In caso di "vigneti storici" il reimpianto deve avvenire nella stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione nel Registro regionale e debbono essere:

- mantenute la stessa forma di allevamento e sistemazioni idraulico-agrarie del vigneto originario iscritto nel Registro regionale;
- utilizzati vitigni autoctoni o di antica coltivazione tipicamente usati nella zona o consentiti dagli specifici disciplinari di produzione di vini a DO/IG dell'area in cui è ricompreso il vigneto;

La domanda di sostegno per reimpianto di "vigneti eroici" e/o "vigneti storici" viene presentata nel rispetto delle procedure contenute nell'Avviso regionale secondo i livelli di sostegno massimi di cui alla successiva TABELLA n. 1.

▪ Reimpianto per motivi fitosanitari

Ai sensi dell'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) iii) del regolamento (UE) 2021/2015 e art. 41 del regolamento delegato (UE) 2022/126, i produttori accedono all'intervento di reimpianto per motivi fitosanitari solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione, ove previsto, del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del/degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria tra quelli indicati all'allegato III al decreto ministeriale n. 635206/2024;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Struttura regionale competente per l'accoglimento delle domande della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Servizio Fitosanitario Regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

La domanda di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari viene presentata nel rispetto delle procedure contenute nell'Avviso regionale secondo i livelli di sostegno massimi riportati in TABELLA n. 1.

Il reimpianto per motivi fitosanitari è effettuato con le medesime varietà di uva da vino estirpate o con varietà diverse purché tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione per la Regione Lazio ed avviene nei termini previsti al paragrafo 7.

Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto di provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari e la compensazione delle perdite di reddito conseguenti all'estirpazione non costituiscono mai una spesa ammissibile.

Articolo 5 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva assegnata all'Avviso della campagna 2025/2026 è pari a euro 1.816.500,00, di cui è riservata la quota del:

- a) 20%, pari a euro 363.300,00, alle domande per interventi nei “vigneti eroici” e “vigneti storici” iscritti nel Registro regionale in conformità all'articolo 9 comma 1 del decreto ministeriale MASAF n. 635206/2024;
- b) 5%, pari a euro 90.825,00, alle domande di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari, in conformità all'articolo 10 comma 3 del decreto ministeriale n. 635206/2024.

Le risorse delle riserve di cui alle lettere a) e b) non utilizzate in parte o in toto, sono destinate alla misura principale.

La dotazione finanziaria dell'intervento potrà essere integrata da risorse aggiuntive o risultanti disponibili, a seguito di monitoraggio dell'avanzamento fisico ed economico, dagli altri interventi di sostegno al Settore vitivinicolo su fondi FEAGA, assegnati alla Regione Lazio, nell'ambito della realizzazione del Piano strategico nazionale (PSP) con il quale sono stati definiti gli interventi da realizzare nel settore vitivinicolo nel periodo di programmazione 2023-2027.

Articolo 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La compilazione e la presentazione (rilascio informatico) di tutte le tipologie di domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande presentate con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura telematica resa disponibile, da parte dell'OP Agea, mediante il portale SIAN (www.sian.it).

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda rende la domanda non ricevibile)

6.1 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

In applicazione delle disposizioni tassative formulate dall'Organismo Pagatore AGEA con le proprie Istruzioni operative N. 6.2025 dell'Organismo Pagatore AGEA (www.agea.gov.it), il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un **Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)** accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato. I CAA per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente;
- b) per il tramite di un **libero professionista** autorizzato dalla Regione Lazio, previo conferimento di delega dalla ditta;
- c) mediante registrazione nel sistema informativo (**utente qualificato**).

I mandati e le deleghe di cui al precedente punto a) sono registrato sul portale SIAN.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura "Gestione utenze" del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato per la Regione Lazio.

La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Domande in proprio (utenti qualificati) comunicazione tramite accesso al portale

I soggetti che non si avvalgono dell'assistenza del CAA o di un libero professionista possono presentare la domanda direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

- **1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi);**
- **2. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);**

Coloro che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l'accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo Internet: <http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit.

Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure descritte nell'Allegato 4 alle Istruzioni Operative N. 6.2025 dell'Organismo Pagatore AGEA OP, disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it).

6.2 OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'Allegato 6 alle Istruzioni operative N. 6.2025 dell'Organismo Pagatore AGEA OP, disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it).

Articolo 7 DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno è disposta mediante piattaforma SIAN in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Le domande di sostegno devono essere distinte a secondo delle attività da eseguire:

- a) Attività afferenti interventi fitosanitari (individuabili sul catalogo delle attività con la lettera "D")
- b) Attività afferenti interventi su vigneti eroici\storici (individuabili sul catalogo delle attività con la lettera "E" e "S")
- c) Attività afferenti altri interventi (individuabili sul catalogo delle attività con la lettera "A" e "B")

È inibita la possibilità di presentare domande con due o più attività di cui alle lettere precedenti.

In relazione a quanto previsto dalle presenti Disposizioni, il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda di sostegno, la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

- pagamento a collaudo dei lavori;

oppure,

- un pagamento in forma anticipata nella percentuale stabilita dell'80% sul totale del contributo ammesso a finanziamento, previa presentazione di garanzia/cauzione, con successiva liquidazione del saldo al collaudo, al netto dell'anticipo.

Per le **domande di sostegno** è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *'Domanda iniziale'*

- *'Domanda di modifica'*, prevista solo per le domande di sostegno nel caso in cui vi sia la necessità di modificare la domanda precedentemente rilasciata. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire. La domanda di modifica può essere presentata e rilasciata non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione e rilascio delle domande di sostegno.

Il richiedente all'atto della presentazione della domanda di sostegno indica:

- **La modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:**

- pagamento a collaudo dei lavori

con termine dei lavori e di presentazione/rilascio informatico della domanda di pagamento del saldo (in base al cronoprogramma indicato in domanda) entro il 20 giugno 2026, oppure entro il 20 giugno 2027;

oppure,

- un pagamento in forma anticipata nella misura dell'80% sul totale del contributo ammesso a finanziamento previa presentazione di garanzia/cauzione, con successiva liquidazione del saldo al collaudo, al netto dell'anticipo.

Con termine dei lavori e la presentazione della domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata/rilascio informatico, entro il 20 giugno 2027.

- **La volontà di impiego di strutture nuove oppure di strutture non nuove/usate.**

Nel caso di dichiarato utilizzo di strutture **non nuove/usate** la conseguente riduzione del sostegno è calcolata su tutta la superficie indicata come oggetto dell'intervento;

- **Le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.** Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente riportato nella domanda di sostegno pena l'inammissibilità della stessa;

- **La specifica, se del caso, delle autorizzazioni al reimpianto da utilizzare.**

Le domande che fanno parte di progetti collettivi devono essere opportunamente identificate e raggruppate; ad esse si applicano i parametri previsti dalle Disposizioni regionali (superficie minima, priorità, etc.). In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo, deve presentare una domanda autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

Per il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari dovrà essere presentata apposita domanda di sostegno, secondo le modalità e termini stabiliti al presente paragrafo.

Procedura analoga dovrà essere eseguita per gli interventi relativi ai vigneti eroici/storici.

Per il richiedente non proprietario delle superfici interessate dalla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Decreto Ministeriale di attuazione dell'intervento settoriale deve essere allegato, alla domanda stessa, il consenso sottoscritto dal proprietario o dal/i comproprietario/i, proposto quale Allegato 5 alle Istruzioni operative N. 6.2025 del 17 gennaio 2025 dell'Organismo Pagatore AGEA, disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it) che deve essere compilato in tutte le sue parti, corredato della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità e allegato alla domanda telematica.

Qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi.

Il termine per la presentazione e rilascio informatico della domanda di sostegno per la campagna 2025/2026 è disposto, alle ore 23:59 del 31 MARZO 2025.

Eventuali **domande di modifica** alla domanda di sostegno devono essere rilasciate, tramite gli applicativi sul portale SIAN, entro i termini di presentazione previsti per la domanda di sostegno stessa, pertanto entro e non oltre lo stesso termine delle ore 23:59 del 31 marzo 2025.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

7.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO/DI MODIFICA

Alla domanda di sostegno e di modifica andrà allegata la seguente documentazione:

- Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività oggetto della domanda (impianto da estirpo – nuovo impianto);
- Autocertificazione “domicilio digitale” come da Allegato 6 alle Istruzioni operative N. 6.2025 del 17 gennaio 2025 dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Autocertificazione “consenso dei proprietari”, se del caso, come da Allegato 5 alle Istruzioni operative N. 6.2025 del 17 gennaio 2025 dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Autocertificazione “impegni” come da Allegato 10 alle Istruzioni operative N. 6.2025 del 17 gennaio 2025 dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Eventuale documentazione comprovante i punteggi dei criteri di selezione e priorità di cui al successivo articolo 10 se non già disponibili al fascicolo aziendale;
- Relazione a firma del beneficiario (Schema allegato al presente Avviso) indicante le condizioni il perseguimento degli obiettivi di miglioramento perseguiti mediante la realizzazione delle attività proposte al sostegno.

Per tutta la documentazione a corredo delle domande deve essere eseguito upload di ogni file, in formato “.pdf”, all'interno dell'applicativo sul portale SIAN.

7.2 OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

Entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione/rilascio informatico, le domande, corredate da tutti i documenti previsti e richiesti, dovranno essere trasmesse a cura del richiedente all'ufficio territoriale regionale (Area Decentrata Agricoltura) incaricata all'istruttoria per competenza territoriale

Di seguito sono indicati gli indirizzi di PEC degli uffici regionali competenti per territorio (Aree Decentrate Agricoltura) della Regione Lazio, articolate per ambito provinciale:

- FROSINONE: Area Decentrata Agricoltura (ADA) di Frosinone PEC: adafrosinone@pec.regione.lazio.it;
- LATINA: Area Decentrata Agricoltura (ADA) di Latina PEC: adalatina@pec.regione.lazio.it;
- RIETI: Area Decentrata Agricoltura (ADA) di Rieti PEC: adarieti@pec.regione.lazio.it;
- VITERBO: Area Decentrata Agricoltura (ADA) di Viterbo PEC: adaviterbo@pec.regione.lazio.it;
- ROMA: Area Decentrata Agricoltura (ADA) di Roma PEC: adaroma@pec.regione.lazio.it;

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o Libero professionista abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Nel caso di progetti collettivi, tenuto conto che le domande dei singoli partecipanti possono essere presentate tramite CAA differenti e/o tecnici abilitati dalla Regione, il Soggetto promotore del progetto collettivo deve far pervenire presso l'ufficio regionale competente per territorio, l'elenco dei richiedenti che partecipano al progetto collettivo, entro la data di presentazione della domanda sopra indicata. Tale elenco deve contenere la denominazione del soggetto promotore ed il relativo codice fiscale e deve consentire l'identificazione dei soggetti richiedenti facenti parte del progetto elencando i CUAA, le denominazioni dei soggetti richiedenti e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare. All'elenco devono essere allegati tutti gli eventuali ulteriori documenti previsti nella DRA della Regione/P.A. di competenza.

Articolo 8 **SOSTEGNO RICONOSCIBILE**

A norma dell'articolo 59 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115 Il sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti non può superare il 50% dei costi.

Per la Regione Lazio l'aliquota riconosciuta è pari al 50% della voce di "Importo base per calcolo del contributo", cui si aggiunge per intero, se previsto (cfr. TABELLA 1), l'importo della "Perdita di reddito", cioè la compensazione per il mancato reddito riconosciuto (euro 3.000,00)

Il sostegno alla Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a) compensazione dei produttori per la **perdita di reddito** conseguenti alla esecuzione dell'intervento. La compensazione della perdita di reddito può assumere una delle seguenti forme:

- a1) coesistenza di viti vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni.

In tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto;

- a2) compensazione finanziaria.

Detta compensazione, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862 s.m.i., (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010),

Nel caso di compensazione finanziaria, la perdita di reddito viene riconosciuta per due campagne compresa quella di impianto. La perdita di reddito che la Regione Lazio vuole assegnare non è differenziata per DO/IG, forma di allevamento o per altra variabile. Relativamente al calcolo del mancato ricavo si precisa che sono stati presi in considerazione i dati delle rese uva/ettaro calcolate sulla base delle dichiarazioni di produzione delle ultime cinque campagne, compresa la 2023/24, e i relativi prezzi delle uve rilevati da Ismea. Sulla base dei dati di elaborazione forniti da Ismea - nota n. 15299 del 2 maggio 2024 - la perdita di reddito è stimata come segue:

1. Prezzi medi (DO-IG-Vino) di riferimento delle uve: 42,04 €/quintale (Il prezzo totale delle uve è calcolato come media ponderata dove il peso è dato dalla superficie di ogni segmento sul totale superficie nel 2023 da dichiarazioni produzioni - Elaborazioni Ismea su dati Ismea e Agea e Organismo pagatore);
2. Resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta: 116,00 quintali/ha;
3. Ricavo medio: (42,04 €/quintale x 116,00 quintali/ha) = 4.876,00 €/ha
4. Costi medi pari al 40% sulla PLV;
4. Perdita di reddito = (Ricavo medio – Costi medi) = 4.876,00 €/ha – 1.950,40 €/ha =

2.925,60 €/ha

Importo della perdita di reddito: 2.925,60 €/ha annuale che, per due campagne ammonta ad € 5.851,20 €/ha.

Compensazione per la perdita di reddito riconosciuta per gli interventi di estirpo e reimpianto della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ai sensi delle limitazioni all'art. 8, comma 2 del decreto ministeriale MASAF n. 635206 del 2/12/2024, quindi pari a 3.000,00 €/ha.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti oppure in caso di impegno a estirpare una equivalente superficie vitata (reimpianto anticipato) inserite nel progetto oggetto di richiesta di sostegno oppure in caso di reimpianto per motivi fitosanitari (cfr. TABELLA n.1).

- b) **contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione**, in conformità all'articolo 8 comma 3 primo capoverso del decreto ministeriale n. 635206/2024, determinato sulla base di tabelle dei costi unitari, elaborate a livello nazionale, contenute nella *Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027* (di seguito TSCU - Tabella Standard costi unitari Metodologia dei costi unitari), pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale all'indirizzo <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/Serve-BLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>, nel limite dei livelli di sostegno massimi riportati in TABELLA n. 1 Costi unitari e livelli di sostegno massimi ad ettaro (dati da tabelle dei costi unitari, Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027) allegata quale parte integrante al presente Avviso.

Si ricorda che le disposizioni del Regolamento regionale per la gestione del Potenziale viti-vinicolo regionale rendono ammissibili al sostegno impianti per i vini DO/IG che abbiano la densità minima di impianto pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, ciò fatte comunque salve le norme specifiche e più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini a DO e a IG del Lazio indicati in domanda.

A riguardo si precisa che:

- la Metodologia dei costi unitari si applica solo ai fini della determinazione del costo e conseguente contributo unitario, non venendo meno gli adempimenti dei beneficiari in ordine al rispetto degli obblighi fiscali e tenuta della contabilità;
- sono ammissibili al contributo i costi dell'impianto del vigneto ammesso di superficie pari o superiore a quella estirpata, se sono previsti ulteriori impianti a valere di autorizzazioni al reimpianto già rilasciate, che rispettano le caratteristiche, le forme di allevamento e le densità di impianto indicate nella Metodologia dei costi unitari;
- il costo unitario per l'estirpazione si riferisce all'estirpazione di vecchi impianti a parete (spalliera, guyot, cordone speronato, sylvoz, etc.) o tridimensionali (pergola, tendone, etc.), è previsto solo per alcune attività (cfr. TABELLA n. 1) e solo in tal caso si aggiunge al costo unitario di impianto. La superficie estirpata viene misurata a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/126, come previsto per il campione a controllo ex ante;
- nel costo unitario di impianto, per le diverse tipologie previste in TABELLA n. 1, sono compresi esclusivamente i costi per le operazioni agronomiche di preparazione del terreno e di messa a dimora e i costi del materiale vegetale e delle strutture di sostegno, ove previste dalla tipologia impiantistica selezionata, previsti nelle tabelle della Metodologia dei costi unitari;
- esclusivamente in caso di attività che la vedono esplicitata (cfr. TABELLA n. 1) al costo del contributo ad ettaro di impianto si aggiunge l'importo dell'indennizzo per mancato reddito;
- i livelli di sostegno ad ettaro per tipologia di vigneto riportata in TABELLA n. 1 (pianeggiante, pendenza superiore al 15%, viticoltura eroica) sono definiti in base alle caratteristiche delle

- superfici interessate presenti nel Fascicolo aziendale;
- ai “vigneti eroici” che alla data di approvazione della graduatoria regionale risulteranno iscritti nel registro regionale viene riconosciuto il contributo corrispondente all’impianto con la specificazione “viticoltura eroica” in relazione alla forma di allevamento e densità di impianto prevista nella Metodologia dei costi unitari;
- ai “vigneti storici” che alla data di approvazione della graduatoria regionale risulteranno iscritti nel registro regionale viene riconosciuto il contributo corrispondente alla tipologia impiantistica base in relazione alla forma di allevamento e densità di impianto prevista nella Metodologia dei costi unitari;
- gli importi di spesa e contributo per gli impianti ad alberello, pergola e tendone, in relazione alla densità di impianto prevista nella Metodologia dei costi unitari, si applicano solo nel caso di interventi su “vigneti storici” che alla data di approvazione della graduatoria sono iscritti nel Registro regionale con dette forme di allevamento;
- Attività che prevedano l’utilizzo di materiale non nuovo/usato, come dichiarate in sede di presentazione della domanda di aiuto, non sono eleggibili al sostegno su tutta la superficie oggetto di intervento. Ciò determina una riduzione proporzionale rispetto al contributo (TSCU) riconosciuto.

Il sostegno comunitario previsto dall’intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti non è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni.

Articolo 9 CONTROLLI DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ

L’Area Decentrata Agricoltura (ADA) incaricata all’istruttoria per competenza territoriale effettua le verifiche di ricevibilità e ammissibilità sulle domande di sostegno e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del presente Avviso.

9.1 Controllo tecnico-amministrativo di ammissibilità al sostegno

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni previste e richieste, allegata alla domanda di sostegno, al fine dell’ammissibilità. L’ADA effettua l’istruttoria di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle Istruzioni operative di Agea OP e dalle presenti disposizioni regionali.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della scheda di controllo sulla piattaforma SIAN.

In particolare, saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno: - presentate oltre i termini stabiliti;

- compilate utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul SIAN;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle presenti Disposizioni; - che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal Decreto ministeriale n. 635206 del 2/12/2024, dalle disposizioni attuative di AGEA Organismo pagatore e dalle disposizioni del presente Avviso;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e contenuto, a quelli richiesti dalle presenti disposizioni, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità della misura di aiuto di cui alle presenti disposizioni regionali;

Il funzionario istruttore, in ogni fase del procedimento di accesso al sostegno può documentazione e chiarimenti utili alla corretta definizione istruttori, nel rispetto del principio della par condicio dei partecipanti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera b) della legge 7 agosto 10990, n. 241 e s.m.i..

L'ADA regionale incaricata all'istruttoria dovrà inoltre selezionare, con criteri di casualità e/o di rischio, un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno istruite, per eseguire una revisione dei controlli di ammissibilità effettuati.

L'esecuzione della revisione dovrà essere svolta da un funzionario diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione dell'intervento di sostegno è attivato un sistema di coordinamento e supervisione da parte delle strutture della direzione regionale.

9.2 Controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA esegue la verifica in loco (ex-ante) degli impianti vitati, oggetto dell'intervento, su un campione estratto pari ad un minimo del 5% delle domande di sostegno rilasciate per ogni singola Regione/P.A. facente capo all'OP Agea.

Le verifiche in loco (ex-ante) sono propedeutiche all'ammissibilità al sostegno.

Le suddette verifiche sono eseguite ai sensi dell'art. 42 del regolamento UE 2022/126, laddove si dispone che occorre procedere alla misurazione della superficie vitata, inclusa la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata come indicato al paragrafo 1 del richiamato regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 e ss.mm.ii. riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «*rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale*» si intende il *reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite*).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, oggetto di Ristrutturazione/Riconversione, per la campagna 2025/2026 possono essere effettuate solo a far data dal 2 ottobre 2025, oppure in caso di convocazioni in contraddittorio con l'Azienda dovute ad eventuali revisioni del controllo eseguito.

Le convocazioni in contraddittorio saranno notificate al beneficiario entro termini antecedenti il **2 ottobre 2025**. Le convocazioni saranno notificate tramite PEC o raccomandata A\R agli indirizzi presenti sul Fascicolo aziendale del beneficiario.

A tal fine è impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti all'indirizzo, al numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel Fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione ed all'OP Agea.

La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.

Non saranno considerati ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 42 comma 1 del Reg. UE 2022/126.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, gli esiti saranno registrati e resi disponibili sul SIAN all'Ufficio regionale competente per territorio.

Le superfici riscontrate difformi non potranno essere finanziate.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'inammissibilità della relativa superficie sia per l'estirpo che per l'impianto.

Articolo 10 RICONOSCIMENTO DEL SOSTEGNO

Dopo avere esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti dalle presenti disposizioni, alle domande ammissibili, indipendentemente dall'Attività selezionata, sono attribuiti i punteggi stabiliti in applicazione del comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 635206/2024, sulla base dei **criteri di selezione e priorità** previsti in linea con le disposizioni di cui all'Allegato V dello stesso decreto e di seguito individuati.

Attribuzione dei criteri di selezione e priorità

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 635206/2024, sono individuati i seguenti criteri di priorità:

CRITERIO DI PRIORITA'		PUNTI	DESCRIZIONE
1	Aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali	18	L'attribuzione delle priorità è subordinata alla verifica della denuncia di produzione dalla quale emerge che l'uva prodotta è interamente vinificata in azienda.
2	Aziende con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%	18	L'attribuzione delle priorità è subordinata alla verifica delle superfici inserite nel fascicolo aziendale Sian e del rispetto di quanto previsto nel criterio di priorità

3.a	Interventi localizzati in zone montane individuate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3 par. 3.	18	Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3. L'elenco dei comuni, parzialmente o totalmente ricadenti in zone montane (Articolo 3, Par. 3 della Direttiva 75/268/CEE), sono riportati nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR 2014/2020) in allegato alla scheda della Sottomisura 13.1 "Pagamenti Indennità a favore delle zone montane". L'attribuzione della priorità è effettuata avendo a riferimento la superficie di impianto del nuovo vigneto ristrutturato o riconvertito.
3.b	Interventi localizzati in aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.	18	Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'intervento, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i.. L'attribuzione della priorità è effettuata avendo a riferimento la superficie di impianto del nuovo vigneto ristrutturato o riconvertito.
4	Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 e i 40 anni	18	Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (41 non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.
5	Soggetto aderente a progetto collettivo.	13	Il punteggio è attribuito qualora la domanda di sostegno venga inoltrata con approccio collettivo
6	Produzione biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) 203/2012	10	Per l'attribuzione del punteggio relativo alla produzione biologica, al momento della presentazione della domanda di sostegno, le aziende devono già essere assoggettate al metodo di produzione biologica.

Nel caso in cui ricorra la condizione di riconoscimento di entrambi i Criteri ai punti 3.a e 3.b questi sono riconosciuti nel limite di punti assegnabili pari a 18 (diciotto).

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età alla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno e dichiarati dal richiedente nella stessa domanda, pena il mancato riconoscimento degli stessi in sede istruttoria di ammissibilità.

Non possono essere attribuite priorità non dichiarate in domanda dal richiedente.

Il punteggio richiesto in domanda di sostegno non può in nessun caso essere aumentato.

Non è previsto un punteggio minimo in graduatoria regionale per l'ammissione al sostegno.

10.1 Elenco regionale di ammissibilità e graduatoria delle domande di sostegno - esiti di ammissibilità e finanziabilità

L'ufficio regionale territoriale (ADA) provvede al completamento della fase di ammissibilità delle domande di sostegno e alla predisposizione dell'elenco delle domande rese ammissibili a livello provinciale, registrandone gli esiti sul portale SIAN mediante apposite check- list.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza, ciascuna ADA provvederà, a trasmettere all'Area competente presso la Direzione regionale l'elenco analitico delle domande rese ammissibili a livello provinciale, distinto per domande di sostegno con richiesta d'anticipo e per domande di sostegno con pagamento a saldo, suddivise per esercizio di competenza per fine lavori dichiarati, con indicazione, per ciascuna domanda presentata, del costo dell'operazione ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso, riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di priorità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

L'Area della Direzione regionale che svolge funzioni di coordinamento per il sostegno al settore vitivinicolo provvederà a predisporre l'Elenco/graduatoria unica regionale, con indicazione delle domande di sostegno ammissibili all'aiuto e di quelle ammesse a finanziamento, con indicazione delle relative annualità di riferimento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Decreto ministeriale MASAF n. 635206/2024, a parità di punteggio si applica il criterio di vantaggio a favore del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, in base all'età del rappresentante legale.

Qualora, a seguito dell'istruttoria amministrativa, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate, sono ammesse a contributo tutte le domande collocate in posizione utile fino a esaurimento delle risorse disponibili per l'annualità di riferimento.

Nel caso di Domande di sostegno con richiesta di pagamento di anticipo, la quota di saldo (20%) dei contributi concessi sarà disposta a fronte delle risorse della relativa annualità di riferimento per fine lavori, come da cronoprogramma degli interventi.

L'Elenco regionale/graduatoria finale delle domande ammissibili all'aiuto e l'elenco di quelle domande ammesse a finanziamento oltre all'elenco delle domande non ammissibili, è approvata con Determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura e pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio (BUR).

La definizione dell'Elenco/graduatoria regionale delle Domande ammissibili e il completamento della fase di finanziabilità delle Domande di sostegno è prevista entro il 15 novembre 2025.

Una volta assunti gli atti definitivi di cui sopra, le ADA comunicano ai richiedenti gli esiti finali di ammissibilità/non ammissibilità e di finanziabilità della domanda di sostegno, con comunicazione trasmessa tramite PEC entro 15 gg. dal completamento della fase di finanziabilità.

La comunicazione di finanziabilità/ammissione al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fideiussione e l'attestazione di inizio lavori.

Nella comunicazione di finanziabilità dovrà essere riportata: le attività e le relative superfici ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto.

L'atto di concessione dovrà essere sottoscritto dal beneficiario e restituito all'ADA incaricata dell'istruttoria entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua comunicazione. Nel caso in cui il beneficiario non sottoscriva per accettazione il provvedimento di concessione e i relativi impegni, sarà disposta la decadenza dal sostegno.

Non è ammessa al sostegno la domanda che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla Regione Lazio, non può essere finanziata per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

Articolo 11

DOMANDE DI VARIANTE

Le varianti devono essere presentate obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente paragrafo. Il beneficiario deve essere autorizzato ad apportare modifiche rispetto a quanto inizialmente approvato.

Le varianti non possono compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate e comunicate entro e non oltre i termini di seguito indicati. Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale la domanda di sostegno è stata ammessa all'aiuto, in sintesi non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.

Le domande di variante possono essere presentate per le seguenti casistiche:

1. tipologia di erogazione della modalità del contributo (con richiesta di anticipo o senza anticipo)
2. variazione del beneficiario per subentro. Si precisa che tale tipologia non necessita di presenza di Cause di forza maggiore/Circostanze eccezionali (CFM/CE) previste invece per il subentro per decesso di cui al successivo punto.
3. Variante al cronoprogramma

Le modalità di presentazione delle domande di variante sono le medesime descritte al punto 5.2 (Modalità di compilazione e rilascio) e 5.3.1 (Obbligo di trasmissione delle domande a carico del beneficiario).

Inoltre, le domande di variante sono ricevibili solo se presentate e rilasciate telematicamente, altre modalità di inoltro rendono le domande di variante non ricevibili con immediata decadenza.

Le domande di variante devono essere rilasciate ed entro e non oltre i termini di seguito indicati:

- Entro il 15 dicembre 2025, la variante di cui al punto 1),
- Entro il 30 novembre dell'anno da cronoprogramma meno 1 (es. anno cronoprogramma 2026 entro il 30/11/2025), la variante di cui al punto 2),
- non oltre i 30 giorni prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, come da cronoprogramma per la domanda di variante di cui al punto 3).

Alla domanda di variante di beneficiario al punto 2), nel caso di pagamento anticipato andrà allegata la documentazione di "Appendice di subentro" alla garanzia fideiussoria;

Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento del contributo richiesto in variante rispetto a quanto richiesto in domanda di sostegno, anche nel caso di approvazione della variante stessa, la differenza del maggior contributo non potrà essere riconosciuta in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo paragrafo.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata all'ADA regionale incaricata all'istruttoria per competenza territoriale entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione/rilascio informatico della domanda.

Per le procedure di presentazione della Domanda di variante per subentro e per subentro per decesso e per le indicazioni in tema di gestione delle domande di variante è fatto integrale richiamo e rimando alle prescrizioni delle Istruzioni operative N. 6.2025 del 17 gennaio 2025 di AGEA OP disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it).

11.1 MODIFICHE MINORI

Per “Modifiche Minori” si intendono tutte le variazioni progettuali non comprese nelle varianti di cui al punto precedente che consentono di apportare modifiche all’operazione inizialmente approvata. La variazione non può comportare una diminuzione\aumento della superficie finanziata dell’operazione.

Dette modifiche devono essere presentate/comunicate, esclusivamente tramite l’applicativo reso disponibile sul portale SIAN, prima della realizzazione dell’intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate e sono verificate nel corso dell’istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo.

La mancata presentazione tramite applicativo della comunicazione della modifica minore comporta l’inammissibilità delle variazioni.

La modifica minore ed il pagamento dell’eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto. Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità.

In fase di accertamento finale, l’ADA regionale incaricata all’istruttoria per competenza territoriale valuterà l’ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti previsti nel presente paragrafo e delle Istruzioni operative di Op Agea.

Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e quindi dell’importo erogabile in sede di saldo.

Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU superiore del 20% non sono ammesse. Qualora riscontrate in sede di controllo finale verrà revocato il contributo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell’importo totale del sostegno approvato per l’operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, il contributo riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile e la parte di contributo, correlato alla modifica, verrà revocato con applicazione di sanzioni di cui al D.lgs 188/2023.

Le modifiche minori devono rispettare, pena la non ammissibilità, le seguenti condizioni e requisiti:

- 1) non devono pregiudicare l’ammissibilità di qualsiasi parte dell’operazione;
- 2) devono essere mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non devono modificare i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell’operazione.

possono considerarsi modifiche minori:

- cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella) rientrante nello stesso range di pendenza;
- varietà;
- forma di allevamento;
- sesto d’impianto, rientrante nello stesso range di materiale vegetale utilizzato.
- variazioni alle attività da eseguire fermo restando il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi precedenti

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, nella superficie - nelle caratteristiche del vigneto impiantato - nel materiale di sostegno usato, da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale\totale dell'operazione.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9 tramite procedura sul portale SIAN.

Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso all'ufficio Regionale territorialmente competente entro il termine di 5 giorni da calendario.

Articolo 12 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

L'aiuto è erogato dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente al singolo beneficiario in relazione alla superficie vitata, definita in conformità dell'articolo 42 comma 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 635206/2024, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80%, a condizione che il beneficiario abbia depositato l'apposita fidejussione.

Per l'esercizio finanziario 2025/2026 pertanto il pagamento dell'aiuto può essere richiesto unicamente nelle seguenti forme:

1. **A COLLAUDO - CON DOMANDA DI PAGAMENTO A TERMINE DEI LAVORI.**

La domanda di pagamento di saldo, a termine lavori, a fronte della domanda di sostegno con pagamento a collaudo, deve essere presentata nel rispetto del cronoprogramma indicato in domanda di sostegno;

2. **A FIDEIUSSIONE - CON PAGAMENTO DI ANTICIPO (80% DELL'IMPORTO DELL'AIUTO AMMESSO PREVIA PRESENTAZIONE DI GARANZIA FIDEIUSSIONARIA e SUCCESSIVO SALDO A TERMINE DEI LAVORI.**

Il pagamento dell'aiuto viene ad essere effettuato anticipatamente, prima della conclusione dei lavori, per l'80% del contributo ammesso a finanziamento per l'intera operazione, e successivo saldo del 20% al termine dei lavori, esclusivamente a condizione che il richiedente selezioni in domanda di sostegno la modalità di erogazione dell'aiuto a fidejussione, che prevede la costituzione di una garanzia fideiussoria a favore di AGEA OP, pari al 110% del valore dell'anticipo liquidabile.

La domanda di pagamento di saldo per l'erogazione del restante 20% del contributo finanziato e per lo svincolo della polizza fideiussoria deve essere presentata entro la scadenza indicata nel cronoprogramma della domanda di sostegno.

In caso di domande di sostegno con richiesta di pagamento su anticipo tramite fideiussione e successivo saldo non è prevista la presentazione della domanda di pagamento di saldo nell'esercizio 2025/2026.

12.1 DOMANDE DI SOSTEGNO CON PAGAMENTO ANTICIPO SU GARANZIA FIDEIUSSIONARIA E ATTESTAZIONE INIZIO LAVORI

Per le domande di sostegno ammesse al finanziamento con richiesta del pagamento anticipato, entro e non oltre il termine del **15 marzo 2026** devono pervenire all'ufficio regionale competente per territorio (ADA) l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091

del 14/07/2010 e s.m.i..

L'attestazione di inizio lavori comunicata all'ufficio regionale competente per territorio (ADA) verrà registrata, da parte dello stesso ufficio con apposita procedura su portale SIAN.

Garanzie fideiussorie ed enti garanti

Il richiedente con domanda di sostegno con pagamento anticipato che ha ricevuto dall'ufficio regionale competente per territorio (ADA) la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità, ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita garanzia fideiussoria a favore dell'OP AGEA.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione l'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 (cinque) giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il **15 marzo 2026** direttamente all'ufficio regionale competente per territorio (ADA).

L'Ufficio regionale competente per territorio (ADA) cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.

Inoltre, l'ufficio regionale competente per territorio (ADA) provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie devono pervenire all'Area centrale della Direzione regionale, in originale e complete della conferma di validità all'OP AGEA, entro il **20 aprile 2026**, al fine poter essere trasmesse all'Op Agea, insieme ai documenti di liquidazione entro il termine da questa stabilito del 28 aprile 2026.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'ufficio regionale competente per territorio (ADA) comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.

Articolo 13

DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO E RICHIESTA DI COLLAUDO

In base al cronoprogramma indicato nella domanda di sostegno, la domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata e rilasciata entro il **20 giugno 2026**, oppure entro il **20 giugno 2027** (l'anno deve essere indicato nella domanda di sostegno - cronoprogramma per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo).

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata all'ADA regionale incaricata all'istruttoria per competenza territoriale entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di presentazione/rilascio informatico della domanda

Non sono ammesse domande di sostegno che prevedano il pagamento del saldo dopo il 15 ottobre 2027.

Per le domande di pagamento saldo sarà possibile eseguire il rilascio entro il quinto giorno, da calendario, successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della domanda stessa. In tal caso, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.

In ogni caso la fine dei lavori deve avvenire entro e non oltre il termine del cronoprogramma indicato in domanda e dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni, termine di piantumazione delle barbatelle, per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e saranno rigettate.

Le modalità di presentazione delle domande di pagamento del saldo sono le medesime descritte al punto 5.2 (Modalità di compilazione e rilascio) e 5.3.1 (Obbligo di trasmissione delle domande a carico del beneficiario).

Copia della domanda di pagamento del saldo dovrà essere inviata all'ADA regionale incaricata all'istruttoria per competenza territoriale entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di presentazione/rilascio informatico della domanda.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda saldo entro i termini stabiliti comporta la revoca dell'aiuto e qualora erogato un anticipo, l'attivazione delle procedure di recupero dell'indebito percepito come anticipo, se del caso, e della conseguente maggiorazione del 10%. Inoltre, verrà applicata l'esclusione dall'intervento settoriale di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Si raccomanda la verifica dei dati riportati in domanda di saldo in quanto nessuna correzione potrà essere accettata successivamente al rilascio della stessa. Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili e la conseguente decadenza dal contributo finanziato

13.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO

A corredo della domanda saldo andrà allegata la seguente documentazione

- Foto geotaggata comprovante l'ultimazione dei lavori effettuata ai vertici dei nuovi vigneti impiantati. Il nuovo vigneto impiantato deve "riportare", sui pali di testata dei suoi vertici, un segnale di distinzione visibile nelle foto geotaggate.
- Adeguata documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni preparatorie

dell'impianto (scasso, spietramento, livellamento, ecc.) comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella. In alternativa, possono essere inseriti i riferimenti delle fatture delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni, a condizione che ne descrivano la tipologia e l'estensione, caricando le fatture stesse mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb, per ciascun file;

- Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività realizzata della domanda (nuovo impianto). Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;
- Adeguata documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale, in numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati. Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo;
- Fatture del materiale vivaistico caricate mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo caricandole mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb, per ciascun file. I riferimenti delle predette fatture debbono essere registrati nell'apposita applicazione informativa;
- Fatture del materiale di sostegno, se si è dichiarato in domanda di sostegno l'utilizzo di materiale nuovo, caricandole mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i files dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb, per ciascun file. I riferimenti delle predette fatture debbono essere registrati nell'apposita applicazione informativa.
- Relazione a firma del beneficiario (Schema allegato al presente Avviso) indicante le realizzazioni effettuate.
- Modello 1 di richiesta iscrizione al Registro regionale nel caso di interventi autorizzati su superfici aventi i caratteri della viticoltura eroica. Modello allegato alla Determinazione dirigenziale n. G00733 del 27 gennaio 2021 oltreché disponibile sul sito ufficiale Agricoltura della Regione Lazio.

Articolo 14

COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Devono intendersi cause di forza maggiore (CFM) esclusivamente quelle previste all'art 6 comma 1) lettere a), d) e) e comma 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per quanto previsto con le Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (CE), un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.

La presentazione delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata in due fasi di lavoro, per consentire la produzione di un solo set di documenti da mettere a fattor comune tra più settori:

- protocollazione guidata, in ambiente Fascicolo sezione 'Circostanze eccezionali', della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate dal suddetto articolo;
- compilazione e rilascio della comunicazione dalla procedura di compilazione della Domanda di sostegno.

L'ufficio regionale (ADA) incaricato per territorio potrà riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore previsti dalla suddetta normativa unionale. L'esito del riconoscimento della causa invocata dovrà essere comunicato al richiedente entro e non oltre 20 giorni dalla data ricevimento dell'istanza.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE non costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta proroga rispetto al cronoprogramma della domanda di sostegno ma solo eventuale, se riconosciuta attinente, esenzione dall'applicazione di sanzioni penali.

Articolo 15

VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE

I controlli in loco vengono effettuati sul 100% delle domande di pagamento a saldo.

A seguito dei collaudi, verrà effettuato l'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno).

Impianti che all'atto del collaudo, anche se parzialmente, saranno difformi, nella superficie, nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) o nell'utilizzo di materiale di sostegno, da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammessi al sostegno.

Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione.

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.42 del Reg. UE 2022/126, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo articolo 18.
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in

contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Si raccomanda alle Aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

15.1 VINCOLI AMMINISTRATIVI NELLA FATTURAZIONE RELATIVE ALLE SPESE

Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della TABELLA dei costi standard e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità alle Amministrazioni competenti di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute, la seguente dicitura "**Reg. UE n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2025/2026**".

Articolo 16

RINUNCIA ALL'AIUTO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Il beneficiario che non intende procedere nell'esecuzione dei lavori, fintanto che la domanda non è stata resa finanziabile, può inoltrare telematicamente la rinuncia all'aiuto, tramite apposita funzione prevista in ambito Sian, come utente qualificato, o presso il CAA o tecnico abilitato.

Nella fase successiva alla finanziabilità:

1. il beneficiario con domanda di sostegno che preveda **pagamento a collaudo dei lavori**, deve comunicare la rinuncia all'aiuto, entro e non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo, tramite PEC, esclusivamente all'ufficio regionale competente per territorio (ADA).

In ambedue i suddetti casi si procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore (PEC).

La revoca dell'aiuto è notificata al beneficiario.

Qualora la rinuncia sia successiva al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, il beneficiario con domanda di aiuto che preveda pagamento a collaudo dei lavori sarà escluso dall'intervento settoriale per 1 (uno) anno.

2. Per i beneficiari con domanda di sostegno che preveda **l'erogazione dell'anticipo**:

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso all'accesso dell'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In caso di mancata presentazione dell'istanza di rinuncia e della domanda di pagamento, sarà disposta procedura di revoca del provvedimento di concessione con conseguente attivazione delle procedure di recupero, qualora sia stato percepito un anticipo. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine ultimo di

presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.

Articolo 17 IMPEGNI E OBBLIGHI

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dalle presenti disposizioni sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

I beneficiari, con l'adesione all'intervento si impegnano che i vigneti, a fine intervento:

- sono iscritti nello Schedario viticolo e idonei alla produzione di vini a DO o a IG del Lazio indicati nella domanda di sostegno approvata;
- sono razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale. Fanno eccezione i “vigneti storici”.

I “Vigneti eroici” e “Vigneti storici” iscritti nel Registro regionale debbano mantenere le condizioni per il riconoscimento al Registro regionale (per quanto riguarda le modalità tecniche, oltre a quanto previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle disposizioni approvate con decreto interministeriale n. 6899/2020 e all'articolo 9 del decreto ministeriale MASAF n. 635206/2024).

In applicazione dell'articolo 11, comma 1 lettera b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 della commissione del 7 dicembre 2021, le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite devono restare di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni dal calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario.

Le superfici vitate oggetto di sostegno alla Ristrutturazione e riconversione vigneti devono mantenere la loro destinazione d'uso per almeno 5 (cinque) anni dalla data di presentazione della domanda di saldo ed essere oggetto di coltivazione ordinaria, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente documentati previsti dalla normativa comunitaria e/o nazionale vigente, pena la restituzione del sostegno percepito.

Tali superfici non possono, pertanto, né essere estirpate né subire modifiche al vitigno impiantato, sesto di impianto (o numero di ceppi) e forma di allevamento per almeno 5 anni decorrenti data di presentazione della domanda di saldo.

Tali vincoli sono trasferiti dal soggetto cedente al soggetto subentrante, in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115, gli aiuti inerenti al settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità.

Articolo 18 PENALITA' E SANZIONI

Sono di applicazione le disposizioni previste all'articolo 12 del decreto ministeriale 635206/2024 e articolo 11 comma 1 del D.lgs 17 marzo 2023, n. 42 come integrato da decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188., cui si fa integrale rimando e riferimento attuativo.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto di cui all'articolo articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso

di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

1. In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexies del Dlgs 188/2023 (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione vigneti) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:
 - a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
 - b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
 - c) supera il 50%, **non è concesso** alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

2. Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per tre anni e si procede all'incameramento della fidejussione, i beneficiari che hanno ricevuto l'anticipo e:
 - realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata nella misura superiore al 50%.
 - rinunciano o venga loro revocato il contributo concesso;
 - presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre il 5° giorno dal termine stabilito per la sua presentazione;
 - non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.
3. Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno i beneficiari che, non avendo ricevuto l'anticipo del contributo:
 - presentano domande di pagamento del saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
 - non presentano la domanda di pagamento del saldo;
 - hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate

Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

Articolo 19 DEMARCAZIONE

Al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2116, è individuata una demarcazione dell'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti con altri strumenti finanziari, individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'Intervento WW1 Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel Piano Strategico Nazionale presentato alla Commissione europea al 31 dicembre 2021 come modificato in data 23 ottobre 2023.

Pertanto, gli investimenti richiesti a contributo a valere sul presente atto possono accedere

esclusivamente all'intervento del settore vitivinicolo dell'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/2115 e non possono essere oggetto di aiuto a valere sugli interventi afferenti al PSR Lazio 2014/2022 e CSR Lazio 2023/2027.

Articolo 20 CONDIZIONALITA'

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti il settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

Articolo 21 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Con legge del 29 dicembre 2021, n. 233 è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le successive Istruzioni operative dell'OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione.

Il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione (All.5 alle Istruzioni operative OP Agea N. 6.2025 del 17 gennaio 2025 disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it) in merito alla conduzione, o non conduzione, di terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione, o non iscrizione, sul Fascicolo Aziendale.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (All. 1a/1b alle Istruzioni operative OP Agea 6.2025 del 17 gennaio 2025 disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it)) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del

dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Per “familiari conviventi” si intende “chiunque conviva” (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro trenta giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Decorso i termini di trenta giorni dalla richiesta della documentazione antimafia, l'OP Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di *particolare complessità*, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della Prefettura.

Nei *casi di urgenza*, l'OP Agea *procede immediatamente* dopo la richiesta tramite BDNA alla Prefettura competente.

Per tutti i casi sopra esposti, le erogazioni devono obbligatoriamente essere disposte sotto condizione risolutiva.

Articolo 22

DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Per quanto non specificatamente indicato nel presente provvedimento si deve fare riferimento alla normativa comunitaria vigente citata nel presente atto, alle disposizioni nazionali di attuazione dell'intervento contenute nel decreto ministeriale n. 635206/2024, alla circolare di AGEA Coordinamento n. 1090/2025 e ss.mm.ii. e nelle Istruzioni operative di OP AGEA N. 6.2025 del 17 gennaio 2025 per la campagna 2025/2026, disponibili sul sito istituzionale (www.agea.gov.it).

Le disposizioni contenute nel presente documento potranno essere aggiornate qualora fossero emanate nuove disposizioni a livello nazionale da OP AGEA nelle proprie istruzioni operative per la campagna 2025/2026.

Articolo 23

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“RGPD”, anche cd. “GDPR”), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il “Titolare” del trattamento) si forniscono notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche “interessato”).

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, che riguardano le attività connesse alla gestione degli interventi relativi alle procedure degli Interventi di sostegno al settore Vitivinicolo del PSP 2023-2027.

I dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure di ammissione al sostegno degli Interventi dell’OCM Vitivinicolo sono solo quelli di coloro che faranno domanda di sostegno, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi, nonché ai fini delle conseguenti attività di controllo ed ispettive. Pertanto, il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (*lex specialis*) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La Regione Lazio, in esecuzione del PSP 2023-2027 e dei relativi interventi, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti, ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento. Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari.

Il sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti e adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale). I dati personali trattati, forniti direttamente dall’interessato o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. L’accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo ai predetti soggetti incaricati. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l’utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. La Regione si prefigge l’obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell’interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO e dati di contatto

Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:
telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
modulo di contatto disponibile alla seguente url: <https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>
e-mail: urp@regione.lazio.it
PEC: urp@pec.regione.lazio.it.



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei DATI (“DPO”)

La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l’acronimo inglese “DPO” (*Data Protection Officer*), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.



CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

- Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale);
- Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, fax);
- Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID);
- Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, codice IBAN);
- Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...);
- Dati relativi all’ubicazione;
- Dati relativi alla salute;
- Altro (dati patrimoniali e reddituali).



LIBERTA’ O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE

Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione agli avvisi pubblici e ai bandi attuativi degli interventi previsti dal CSR 2023-2027.

La mancata indicazione dei dati personali necessari potrebbe pertanto precludere la partecipazione all’avviso/bando, presa in carico dell’istanza, istruttoria, concessione del beneficio, l’accoglimento della domanda di aiuto/concessione, ecc.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti sono effettuati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dei propri compiti ed esercizio dei propri pubblici poteri;
- b) adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria;

Nello specifico, tali finalità riguardano le attività relative alla gestione degli interventi in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul CSR 2023-207, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.



Base giuridica

La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni:

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR);

il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e art. 2-sexies del Cod. Privacy);

il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 10 del GDPR e 2-octies Cod. Privacy.

La base giuridica del trattamento si identifica, altresì, nel Reg. (UE) n. 2021/2115; Reg. (UE) n. 2021/2116; Reg. (UE) n. 2021/2117; Reg. (UE) n. 2021/2289; Reg. (UE) n. 2021/2290; Reg. (UE) n. 2022/1172; Reg. (UE) n. 2022/1173; Dec. C (2022) 8645 del 2/12/2022; D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.; D.P.R. 445 del 28/12/2000; D.P.R. n. 313 del 14/11/2002; D. Ls n. 99 del 29/03/2004; DGR n. 15 del 12/01/2023; DGR n. 391 del 20/07/2023; Nel presente Avviso pubblico e nell’atto di concessione conseguente all’accoglimento della domanda.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati sono conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla data del pagamento finale. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.



DESTINATARI

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sopra citate finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy.

I soggetti che possono essere destinatari dei suoi dati personali sono:

- Responsabili del trattamento: il Titolare si avvale di soggetti esterni. I dati raccolti attraverso il Sistema SIAN saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del CSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR. In ossequio all'art. 28 GDPR, tra le parti vengono stipulati per iscritto dei contratti giuridici specifici sulla protezione dei dati nell'ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. Al fine di rispettare il GDPR e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate alla sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati.

- Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare e del responsabile/i del Trattamento (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati.

- Eventuali altri destinatari: I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)

La Regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del CSR. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).





TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.

In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero>).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità (5); non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Posto che il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi degli interventi del CSR, la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Si informa l'interessato che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.



RECLAMI

È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).



⁽⁵⁾ Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."